

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE "Il cerchio di gesso"



In data 09/03/2004, alle ore 22,30, presso la futura sede sociale in Via Breglio 139, Torino, si sono riuniti:

- **Lucania Girolamo, nato a Torino il 01/04/1978, residente in Torino, via Sospello 11. C.F. N° LCNGLM78D01L219O.**
- **Fratta Davide, nato a Rivoli il 26/06/1978, residente in Torino, via Breglio 139. C.F. N° FRTDVD78H26H355V.**
- **Monfardini Ilaria, nata a Firenze il 02/06/1976, residente in Firenze, via De' Neri 33. C.F. N° MNFLRI76H42D612O.**
- **Zucconi Galli Fonseca Silvia Giovanna, nata a Camerino il 12/08/1978, residente in Camerino, via Roma 23. C.F. N° ZCCSVG78M52B474N.**
- **Scagliuso Mara, nata a Torino il 31/07/1981, residente in Torino, via Monterosa 90. C.F. N° SCGMRA81L71L219O.**
- **Picatto Davide Luigi, nato a Pinerolo il 15/02/1980, residente in Villar Pellice, via Dei Martiri 55. C.F. N° PCTDDL80B15G674G.**

per costituire un'associazione avente finalità di carattere sociale, civile, culturale, ricreativo e di promozione sociale non a fini di lucro.

I presenti chiamano a presiedere la riunione Lucania Girolamo, che nomina quale segretario Zucconi Galli Fonseca Silvia Giovanna. Il presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della fondazione dell'associazione senza fini di lucro.

Il presidente dell'assemblea dà lettura del testo dello Statuto, in tutti i suoi articoli. A seguito di una discussione tra i presenti, viene posto in votazione, approvato all'unanimità e trascritto in calce al presente atto.

L'assemblea delibera quindi che l'associazione venga denominata "Il cerchio di gesso", e che la sua sede legale ed effettiva sia posta in Torino, Via Breglio 139. Su proposta dei presenti viene nominato Presidente dell'associazione Lucania Girolamo, Vicepresidente viene nominato Fratta Davide, Segretaria Zucconi Galli Fonseca Silvia Giovanna, e Consiglieri Monfardini Ilaria, Scaglioso Mara, e Picatto Davide Luigi. L'assemblea dichiara inoltre aperto il tesseramento per i nuovi soci, fissandone le modalità. Il presidente dell'associazione dichiara che lo statuto

dell'associazione prevede: l'assenza di fini di lucro, la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste; le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative; i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi; l'obbligo di redazione di rendiconto economico-finanziario, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; le modalità di scioglimento dell'associazione; l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Null'altro essendoci da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 23,30.

Il Segretario

Il Presidente

Zucconi Galli Fonseca Silvia Giovanna.

Lucania Girolamo.

Silvia Giovanna Zulconi Galli Fonseca *Girolamo Lucania*

Dante Pini

Girolamo Lucania

Maria Sappiano

Silvia Giovanna Zulconi Galli Fonseca

Maria Ligi Pini

Valerio Pini

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TORINO, 2

26 MAR 2004 n. 2820

Serie 3/versate € 129,11

€ Centesimi nove

IL DIRETTORE



[Signature]



Verbale di Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Cerchio di Gesso – Cubo Teatro APS

L'anno 2023, il giorno 27 del mese di marzo, alle ore 15:00, presso la sede sociale in Via F.lli Faa' di Bruno, 2 Torino, si è riunita l'Assemblea ordinaria della società dell'Associazione IL CERCHIO DI GESSO / CUBO TEATRO APS, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Modifica dello Statuto sociale:** recepimento delle prescrizioni degli uffici del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) al fine di concludere positivamente l'istanza di iscrizione al registro;
- 2) *varie ed eventuali.*

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. GIROLAMO LUCANIA, il quale chiama alle funzioni di Segretario la Sig.ra OTTAVIA ARENELLA.

Il Presidente constata che:

- la presente Assemblea è stata regolarmente convocata in seconda convocazione in data 27/03/2023 alle ore 15.00;
- risultando presente un numero congruo di soci, ai sensi del vigente Statuto l'Assemblea risulta regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione essendo valide le maggioranze semplificate come da articolo 101 co. 2 del Codice del Terzo Settore (CTS) s.m.i.;

Si procede quindi alla discussione del primo punto all'ordine del giorno.

- 1) **Modifica dello Statuto sociale:** recepimento delle prescrizioni degli uffici del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) al fine di concludere positivamente l'istanza di iscrizione al registro.

Passando alla trattazione del presente punto all'ordine del giorno, il/la Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea della Società al fine di modificare lo Statuto sociale, a fronte delle prescrizioni intervenute in sede di trasfuga al RUNTS, essendo state ritenute incomplete le condizioni per la trasfuga ai sensi del Codice del Terzo Settore (CTS, introdotto con D.Lgs. 117/2017).

In particolare, il/la Presidente rileva che le seguenti norme non rispettano le prescrizioni effettuate dalla normativa in corso ed in particolare si rilevano alcune clausole statutarie non conformi per la normativa vigente.

La Presidente informa che è stato dunque redatto nuovo statuto dell'associazione in concerto con il comitato ARCI Torino che ha fornito assistenza alla redazione della bozza che recepisce tutte le modifiche richieste dai locali uffici del RUNTS che si presenta all'assemblea.

L'Assemblea, dunque, è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione le clausole una per una.

Al termine della discussione, l'Assemblea, con voto unanime,

DELIBERA

di approvare tutte le modifiche al vigente statuto.

Viene inoltre dato mandato al/la Presidente, con il supporto del/la Segretario/a, di svolgere tutti gli atti necessari alla revisione del vigente Statuto secondo quanto deliberato, compresa la registrazione presso gli uffici della Agenzia delle Entrate nonché la comunicazione ai competenti uffici del RUNTS.

Viene allegato lo statuto così riformato al presente verbale.

Si passa dunque alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

2) *Varie ed eventuali*

Il/la Presidente richiede ai componenti l'Assemblea se vi siano a loro avviso altri argomenti da discutere.

Nessuno avendo chiesto la parola e nulla essendovi più da deliberare, il/la Presidente, ringraziati tutti la presenti, dichiara esaurita la discussione e scioglie la seduta alle ore 16.20, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

La Segretaria

Il Presidente

Agenzia delle Entrate
DP I di Torino - Ufficio Territoriale Torino 1
Registrato il 28/4/23 1653
Serie 3 Cod. Trib. ESURC

IL DIRETTORE

Modulistica op. 16

Statuto "Associazione Cerchio di Gesso – cubo teatro APS"

Definizioni e Finalità

Articolo 1 – Forma giuridica e principi generali

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, "Associazione Cerchio di Gesso – cubo teatro APS" (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in Torino (TO), via Faa' di Bruno 2, 10153.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Condividendone le finalità, aderisce all'associazione e rete associativa nazionale "ARCI aps", adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Articolo 2 – Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'associazione:

- La promozione di attività artistiche culturali o ricreative di interesse sociale. Anche intese come promozione di quelle attività culturali, formative, informative che riguardano il mondo dell'arte in genere, della musica, delle attività di divulgazione, informazione cinematografica e audiovisiva del teatro in modo particolare. L'associazione ha l'obiettivo di programmare e produrre arte contemporanea in ambito performativo, con particolare attenzione all'innovazione, ai nuovi linguaggi e alla drammaturgia inedita. Lo sguardo del Cubo si concentra sulle tematiche e sui linguaggi contemporanei della scena nazionale, sul lavoro di scouting delle compagnie giovani, ospitando le realtà più rilevanti fra gli artisti italiani.

Articolo 3 - Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- d) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- l) *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*
- f) *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Articolo 4 - Volontariato

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/le propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/le propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Laddove necessario o obbligatorio per legge, l'associazione adotterà, con delibera assembleare, il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.

Articolo 10 – Azioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/della socio/a, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei/delle suoi/e soci/e;
l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
l'arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottati condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi dal presente statuto.

Articolo 11 - Trasparenza

Le delibere degli organi e i libri sociali sono accessibili ai componenti l'organismo e devono essere conservati e restare a disposizione dei soci che ne facciano richiesta di consultazione.

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 10 dovrà essere reso noto al/la socio/a con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'art. 10, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva.

Patrimonio Sociale e rendicontazione

Articolo 12 - Patrimonio

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative

Esso è costituito da:

beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
eccedenze degli esercizi annuali;
erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
fondo di riserva;
partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, secondo le norme ed i limiti in materia stabiliti dalla vigente normativa;

ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un'associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13 – Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e;
proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
contributi pubblici e privati;
erogazioni liberali;
raccolte fondi;
ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Articolo 14 – Termini di approvazione del bilancio

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Articolo 15 – Bilancio sociale

Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dell'Associazione siano superiori ad 1 milione di euro, è redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio sociale ed approvato dall'assemblea nei medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio.

Organismi dell'Associazione

Articolo 16 - Organismi

Sono organismi di direzione dell'Associazione:

l'Assemblea dei Soci;

il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

È Sono organismi di garanzia e controllo:

l'Organo di Controllo, anche in forma monocratica, se dovessero ricorrere i presupposti dimensionali ex art. 30, d.lgs. 117/2017

il revisore legale dei conti, se dovessero ricorrere i presupposti dimensionali ex art. 31, d.lgs. 117/2017.

Gli organismi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

Articolo 17 - Partecipazione

Partecipano con diritto di voto all'Assemblea generale dei soci tutti/e i/e soci/e che siano iscritti/e da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data il luogo e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca della sede sociale almeno quindici giorni prima.

Articolo 18 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea generale dei soci è convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente nei casi previsti dagli artt. 20 e 31 ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei/delle soci/e aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 19 - Validità dell'assemblea ordinaria

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei/delle soci/e con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/delle intervenuti/e. Tra la prima e la seconda convocazione intercorrono almeno 6 ore. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/delle presenti.

Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Articolo 20 – Modifiche statutarie

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei/delle soci/e, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei/delle soci/e con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei/delle partecipanti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei/delle soci/e aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti dei presenti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'art. 31.

Articolo 21 – Svolgimento dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente dell'Associazione o da un/una socio/a eletto/a dall'Assemblea stessa. Il/la Presidente dell'Assemblea propone un/una segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei/delle soci/e presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Il quorum deliberativo, in questi casi, si riduce in numero conseguente.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario, che li firma insieme al Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti nella bacheca della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei/delle soci/e per la consultazione.

Articolo 22 – Competenze dell'assemblea

L'Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- h) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari e sulla loro modifica;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- l) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Articolo 23 – Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 5 eletti fra i/e soci/e. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Articolo 24 – Commissioni di lavoro e incarichi

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini/e non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4.

Articolo 25 – Cariche sociali

Il Consiglio Direttivo elegge e revoca al suo interno:

- il/la Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;
- il/la Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente;
- il/la Segretario/a: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente;

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica, salvo provvedere alla reintegrazione del componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 28 dello statuto.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 26 – Competenze del Consiglio Direttivo

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea dei soci;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;
- predispone l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dall'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- predispone i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa l'ammissione dei/delle soci/e, può delegare allo scopo uno/a o più Consiglieri/e;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/delle soci/e;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;

curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo; decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto; presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo; stabilire la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi *una tantum* o correnti, a sostegno delle attività sociali; compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano, a norma del presente statuto o della legge, attribuiti all'Assemblea dei soci.

Articolo 27 Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri/e, o su convocazione del/della Presidente. È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/delle Consiglieri/e, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/una solo/a Consigliere/a. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

Articolo 28 – Decadenza e dimissioni dei consiglieri

I/le Consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il/la Consigliere/a, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il/la Consigliere/a dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima riunione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza. È facoltà del/la Consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio. Il/la consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/la socio/a risultato primo dei non eletti all'ultima elezione del Consiglio Direttivo; diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare il/i componente/i del Consiglio decaduto/i; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Articolo 29 – Organo di controllo

L'organo di controllo è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto e sarà composto da un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione. L'organo di controllo, in deroga a quanto sopra, potrà essere anche costituito in forma monocratica. In tal caso, l'unico componente dovrà essere dotato dei requisiti professionali di cui all'art. 2397 c.c., come richiamati nel successivo comma II.

Le cariche di consigliere/a e di componente l'organo di controllo e di revisore dei conti sono incompatibili fra loro, ai componenti l'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). In caso di organo collegiale, almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Si applica, in tal caso, il successivo art. 30, lett. a).

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I/le componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali dell'organo di controllo ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

Articolo 30 – Revisione legale

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:

potrà incaricare della revisione legale dei conti l'Organo di controllo sia costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro;

ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Norme di Scioglimento

Articolo 31 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli aventi diritto.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

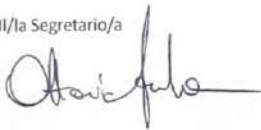
È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

Disposizioni Finali

Articolo 32 - Rinvii

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

Il/la Segretario/a



Il/la Presidente

